

AVV. MARIA LUISA AVELLIS
Patrocinante in Cassazione
Via 95° Reggimento Fanteria n. 9 - 73100 - LECCE
Tel. 0832245033 - fax. 0832247893 - Cell. 3347038110

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO

-ROMA-

RICORSO

per

SARA VETERE, nata a Crotone il 01.09.1998 e residente in Strongoli (Kr) al vico Pianette n. 12, c.f. VTRSRA98P41D122F, rappresentata e difesa, in virtù di procura posta in calce al presente atto, dall'Avv. Maria Luisa Avellis (c.f. VLLMLS82S43A893I, pec: avellis.marialuisa@ordavvle.legalmail.it fax 0832 247893), entrambi elettivamente domiciliati in Roma alla via Val D'Ossola n. 12 presso lo studio dell'Avv. Barbara Rosati e comunque presso il domicilio digitale del difensore avellis.marialuisa@ordavvle.legalmail.it,

contro

- **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA " TOR VERGATA"**, in persona del Magnifico Rettore p.t.,

-**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t.,

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI OGNI OPPORTUNA MISURA CAUTELARE,

- della nota a firma del Dirigente della Direzione I – Didattica e Servizi agli Studenti dell'Università Tor Vergata, ricevuta a mezzo raccomandata A/R in data 28.01.2021 in riscontro alla istanza del 07.01.2021, con la quale è stata negata l'ammissione al terzo anno del corso di studi in Medicina e Chirurgia,

- del verbale della seduta della Commissione Didattica del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia del 17.12.2020 (ricevuto a mezzo pec il 22.12.2020) nella parte in cui, dopo aver provveduto alla convalida degli esami già sostenuti e aver riconosciuto la frequenza di due materie, si precisa “*Per l'a.a. 2020/2021 viene iscritto al primo anno*”;

- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, anche non conosciuto, ed in particolare ed ove occorra il Bando di Concorso dell'Università Tor Vergata riferito al D.M. n. 218 del 16 giugno 2020,

FATTO

1. La Sig.ra Sara Vetere a settembre 2020 ha sostenuto il test di ammissione al corso di studi in Medicina e Chirurgia superandolo e collocandosi al posto n. 10437 nella relativa graduatoria.

Avendo appreso di essere rientrata, per la sua posizione in graduatoria, tra gli ammessi

all'immatricolazione presso l'ateneo che costituiva la sua prima scelta, vale a dire l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, la ricorrente ha provveduto all'immatricolazione presso l'Università Tor Vergata per l'anno accademico 2020-2021, acquisendo numero di matricola 0297310.

2. Avendo già frequentato il primo biennio del medesimo corso di Laurea presso l'Università Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio" con sede in Tirana, Albania, superando tutti gli esami del primo anno e quasi tutti gli esami del secondo anno, la ricorrente ne ha richiesto la convalida, cui avrebbe dovuto far seguito – quale conseguenza del riconoscimento della carriera pregressa – l'iscrizione al III anno del corso di laurea.

Ed invece, ricevuta in data 22.12.2020 la trasmissione del verbale della Commissione didattica del 17.12.2020, la Sig.ra Vetere ha appreso che, nonostante la convalida di tutti gli esami già sostenuti presso l'altro Ateneo e finanche nonostante la convalida della frequenza di due materie, in calce al verbale appariva la statuizione *“Per l'a.a. 2020/2021 viene iscritta al primo anno”*.

3. Con istanza datata 07.01.2021 ed indirizzata al Rettore, la Sig.ra Vetere ha quindi contestato l'iscrizione al primo anno, con evidente noncuranza del riconoscimento per la carriera pregressa, richiedendo espressamente di poter essere iscritta al terzo anno del corso di laurea e, conseguentemente, di poter frequentare le lezioni delle materie previste dal piano di studi per il terzo anno, sostenendo i relativi esami: solo tale soluzione, invero, avrebbe consentito all'odierna ricorrente, comunque vincitrice di un posto disponibile per la frequenza del corso di laurea di cui si tratta, di continuare gli studi già intrapresi senza soluzione di continuità.

Ed infatti, in mancanza, la Sig.ra Vetere si troverebbe come ad oggi si trova, in ragione della posizione espressa dall'università Tor Vergata nelle note qui impugnate, **nella paradossale e surreale situazione di essere costretto a trascorrere due interi anni accademici senza poter sostenere alcun esame.**

4. L'istanza volta all'iscrizione al terzo anno è stata negativamente riscontrata con la nota ricevuta in data 28.01.2021: l'Università resistente ha ritenuto di richiamare il punto 12 dell'All. 2 al DM 218 del 16 giugno 2020 – pur trattandosi di previsione inconferente, come si dimostrerà – prospettando, in altri termini, che il diniego fosse da ricondurre esclusivamente alla carenza di posti disponibili per l'accesso ad anni di corso successivi al primo.

Come anticipato, in tal modo l'Università resistente sta impedendo alla ricorrente di sostenere gli ultimi esami del secondo anno (per sostenere i quali potrebbe utilizzare l'appello straordinario di esami di aprile 2021) e gli esami del terzo anno.

5. Tale decisione è apparsa sorprendente posto che è circostanza nota alla Sig.ra Vetere che fattispecie

identiche a quella che ci occupa erano state diversamente trattate nei precedenti anni accademici:

- con adozione di puntuali provvedimenti del Rettore di iscrizione al secondo anno di corso **senza scorrimento di alcuna graduatoria** e senza che fosse opposto al richiedente l'assenza di posti disponibili (assenza, verificabile dall'esame dei bandi emanati per l'accesso al corso di laurea sempre presso l'Università Tor Vergata per il precedente anno accademico 2018-2019): il riferimento è a due decreti rettorali con i quali nei precedenti anni accademici 2018-2019 (decreto n. 2378 del 04.12.2018) e 2017-2018 (decreto n. 514 del 22.03.2018), il Rettore dell'Università Tor Vergata aveva consentito l'iscrizione al secondo anno del medesimo corso di studi a studenti che già avevano superato gli esami del primo anno, **senza scorrimento della graduatoria dei vincitori**, ***“considerata l'esigenza di garantire il diritto di proseguire gli studi da parte dei vincitori di concorso con carriere pregresse mediante l'iscrizione all'anno effettivo corrispondente”***;

- ovvero, per lo scorso anno accademico 2019-2020, con immediata iscrizione, senza riserva alcuna, al secondo anno di una studentessa (che non viene qui menzionata per rispetto della privacy ma rispetto alla quale codesto TAR potrà disporre idonea verifica), in ragione, pare, dell'adozione da parte di codesto On.le TAR di provvedimenti cautelari richiesti da altri due studenti (ordinanza cautelari n. 601/2020 e n. 651/2020), ammessi invece al secondo anno con riserva ed in attesa degli esiti del giudizio di merito.

La consapevolezza così acquisita della violazione del proprio diritto allo studio costituzionalmente garantito e dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento dell'azione amministrativa ha consentito di percepire l'illegittimità della decisione dell'università Tor Vergata trasfusa nei provvedimenti qui impugnati per le seguenti ragioni in

DIRITTO

1. Violazione e falsa applicazione del bando di cui al DM 218/2020. Eccesso di potere per applicazione di previsioni inconferenti al caso di specie. Violazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, sviamento.

La ricostruzione fattuale operata già di per sé consente di ritenere che la fattispecie in esame sia differente, e perciò meritevole di differente approccio, rispetto ad altre fattispecie variamente portate all'attenzione del Giudice Amministrativo e di cui si è appreso dall'esame della giurisprudenza in materia di accesso ai corsi di studio con numero programmato.

Il rilievo non è di poco momento posto che l'accento posto nella nota primariamente impugnata sulla assenza di posti disponibili per l'accesso da anni successivi al primo per il Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia nonché l'espressa individuazione, quale parametro normativo per la

AVV. MARIA LUISA AVELLIS
Patrocinante in Cassazione
Via 95° Reggimento Fanteria n. 9 - 73100 - LECCE
Tel. 0832245033 - fax. 0832247893 - Cell. 3347038110

fattispecie, il punto 12 dell'All. 2 al DM 218/2020 consentono di supporre che l'amministrazione universitaria resistente abbia ritenuto assimilabile la fattispecie che ci occupa all'ampia casistica già scrutinata dalla giurisprudenza in merito di accesso ad anni successivi al primo in virtù della carriera pregressa, utile a bypassare il test di ingresso previsto per alcune facoltà universitarie.

Noto è che in tali diverse evenienze, si è valorizzato il dato dell'esistenza o meno di posti disponibili poiché si era di fronte a studenti che, sostanzialmente, chiedevano di poter non sostenere alcun test di ingresso, ritenendo di poter comprovare altrimenti la propria capacità, segnatamente con la pregressa frequenza in altri atenei italiani o esteri e con il pregresso superamento di esami previsti dal piano di studi del medesimo corso di laurea o di corsi di laurea affini.

Proprio la posizione assunta per queste diverse fattispecie dalla giurisprudenza amministrativa ha giustificato la presenza in taluni bandi di clausole simili alla clausola del bando pubblicato dall'università Tor Vergata che recita: *“Le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito di procedure di riconoscimento crediti da parte dell'Ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti residui disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in Atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso Ateneo in Italia o comunque, in presenza di fatti idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell'Università e della Ricerca”*.

Questa previsione non è idonea a sussumere la fattispecie per cui è causa perché riferibile, unicamente, agli studenti che richiedano il passaggio da altro Ateneo, con richiesta di iscrizione ad anno successivo al primo e **senza il superamento del test di ingresso**.

La fattispecie in esame, invece, trova la propria disciplina nel comma 7 dell'art. 8 del Bando, che trova il proprio riferimento normativo nel punto 12 dell'All. 2 al DM 218/2020.

Entrambe le previsioni sono richiamate nel provvedimento qui impugnato, ma in maniera parziale ed inconferente.

In particolare, il punto 12 dell'All. 2 al DM 218/2020 viene citato dall'Università resistente solo parzialmente (*“Agli atenei è consentito di procedere all'iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all'interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni”*).

Tuttavia, la norma prosegue statuendo che: **“Tali procedure, al pari delle rinunce successive all'immatricolazione, comportano lo scorrimento della graduatoria ad esclusivo beneficio degli**

AVV. MARIA LUISA AVELLIS
Patrocinante in Cassazione
Via 95° Reggimento Fanteria n. 9 - 73100 - LECCE
Tel. 0832245033 - fax. 0832247893 - Cell. 3347038110

*studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile solo se comunicate fino a quando sono ancora presenti posti disponibili sul corso del singolo ateneo. **EVENTUALI ULTERIORI RICHIESTE DI PASSAGGIO O LE RINUNCE SUCCESSIVE ALLA COPERTURA DI TUTTI I POSTI DEL CORSO NON DETERMINANO NUOVI SCORRIMENTI DI GRADUATORIA***".

Segnatamente, quindi, il citato punto 12 dell'All. 2 al DM 218/2020, evidentemente erroneamente e falsamente interpretato dall'amministrazione resistente, contempla due distinte ipotesi:

- 1) quella in cui l'iscrizione di studente che ha superato il test di ingresso comporti lo scorrimento della graduatoria nella quale è inserito;
- 2) dalla distinta ipotesi (le "*ulteriori richieste di passaggio*", evidentemente diverse da quelle contemplate nella prima parte) in cui l'ammissione di studente che ha superato il test di ingresso ad anno successivo al primo **non comporti lo scorrimento della graduatoria, senza, in tal caso, porre quale condizione l'esistenza di posti disponibili.**

In altri termini, e schematizzando, il complesso delle previsioni di cui ai punti 12 e 13 (che invece prevede "**Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 12, le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti da parte dell'ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso**") del DM 218/2020 – lungi dal costituire una inutile duplicazione di disciplina, come dovrebbe concludersi accedendo alla interpretazione abrogante che sembra essere sposata dall'Università nella nota impugnata – distingue tre distinte fattispecie:

- la prima è quella degli studenti che chiedono l'iscrizione ad anno successivo al primo **senza superamento di test di ingresso, incontrando l'ostacolo dei posti disponibili, altrimenti si sovvertirebbe l'ordine dato con la graduatoria;**
- la seconda è quella degli studenti che richiedono di iscriversi ad un anno successivo al primo, **previo superamento del test di ingresso** ed in virtù della propria carriera universitaria pregressa, che incontra l'ostacolo dei posti disponibili perché lasciati liberi da studenti trasferitisi o che hanno rinunciato agli studi e che, **in tal caso, comporta scorrimento della graduatoria** in cui sono collocati, di modo che la loro richiesta di passaggio al secondo anno possa consentire ad altro studente in graduatoria di immatricolarsi;
- la terza è quella degli studenti che, **superato il test di ingresso e così guadagnato il proprio posto all'interno di quella Università, chiedano, in virtù della propria carriera pregressa, di potersi iscrivere ad un anno successivo al primo sostenendo da subito i relativi esami, SENZA CHE CIÒ COMPORTI SCORRIMENTO DI ALCUNA GRADUATORIA e,**

proprio per questo, senza incontrare l'ostacolo costituito dall'assenza dei posti disponibili.

Quest'ultima è, con ogni evidenza, la fattispecie che ci occupa, alla quale, con altrettanta evidenza, l'Università ha preteso di applicare regole inconferenti in ragione di una fallace e distorta applicazione del DM 218/2020 e del proprio bando di accesso al test di ingresso.

Ove occorra, appare opportuno evidenziare che, dall'attento esame delle previsioni citate e dalla loro lettura combinata, può desumersi la *ratio* complessiva del meccanismo di accesso ai corsi a numero programmato, vale a dire l'esigenza di rispetto delle graduatorie originate dai test di ingresso ma anche e soprattutto il mantenimento di un rapporto ottimale tra la struttura e tutti i suoi studenti, indipendentemente dall'anno di corso in cui risultano formalmente iscritti (poiché solo tale lettura consente di ponderare l'incidenza degli studenti in ritardo nel sostenere gli esami e che, quindi, pur formalmente iscritti ad anni successivi al primo, di fatto non frequentano o, a titolo meramente esemplificativo, non occupano posti nei laboratori).

Tali esigenze giustificano la posizione della sopra citata giurisprudenza riferita ai casi in cui la pregressa carriera universitaria sia utilizzata dallo studente per bypassare il test di ingresso, ma appare richiamo inconferente ai casi come quello di specie in cui il test di ingresso è stato affrontato e superato.

Per tale ragione, il provvedimento di rigetto qui impugnato appare meritevole di annullamento con conseguente riesame della posizione della ricorrente secondo i canoni interpretativi sopra forniti.

2. Violazione di legge ed eccesso di potere per disparità di trattamento, violazione del canone di proporzionalità e di buona amministrazione. Eccesso di potere. Ingiustizia manifesta.

2.a La correttezza della lettura interpretativa sopra proposta è comprovata da una pregressa applicazione di tali canoni in fattispecie analoghe a quella che ci occupa e con riferimento ai precedenti anni accademici 2017-2018 e 2018-2019.

Ci si riferisce ai decreti rettorali reperiti a seguito di accesso ad atti formulata da altro studente recanti il riconoscimento del diritto di determinati studenti di poter effettuare l'iscrizione ad un anno di corso successivo al primo per rispetto del preminente diritto allo studio, senza ritenere a ciò ostativa l'assenza di posti liberi (assenza verificabile anche per i precedenti anni accademici dalla piana lettura dei precedenti bandi di concorso per l'accesso).

Di più. Anche qualora non si volesse accedere all'interpretazione proposta e che appare la più ragionevole, dai decreti rettorali adottati per gli scorsi anni accademici a fronte di situazioni del tutto analoghe a quella che ci occupa, emerge comunque e senza alcun dubbio, la natura non assoluta della preclusione costituita dall'esistenza di posti disponibili e comunque la natura recessiva di detto

AVV. MARIA LUISA AVELLIS
Patrocinante in Cassazione
Via 95° Reggimento Fanteria n. 9 - 73100 - LECCE
Tel. 0832245033 - fax. 0832247893 - Cell. 3347038110

presupposto dinanzi alla necessità di assicurare, in relazione alla peculiarità delle fattispecie concrete, il diritto allo studio costituzionalmente tutelato.

2.b La correttezza dell'interpretazione del DM 218/2020 sopra proposta emerge anche dall'esame comparativo del trattamento che altri atenei hanno riservato in situazioni analoghe a quelle per cui è causa.

Invero, scorrendo la graduatoria nazionale ottenuta all'esito del test di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato in Medicina e Chirurgia è possibile evincere che altri atenei italiani – che pure avevano indicato l'assenza di posti liberi per gli anni successivi al primo - hanno provveduto ad iscrivere direttamente ad un anno di corso successivo al primo alcuni studenti che, per il corrente anno accademico 2020/2021, si sono immatricolati a seguito del superamento della prova di accesso: si tratta, con ogni evidenza, di situazioni analoghe a quella per cui è causa ma, altrettanto evidentemente, differentemente trattate dalle Università diverse dall'ateneo resistente.

Quanto sopra è comprovato dall'allegazione di alcuni stralci della graduatoria nazionale suddetta (depositati con i dati personali degli immatricolati oscurati): codesto Collegio avrà modo di avvedersi che l'Università di Pavia e di Verona non hanno riscontrato difficoltà ad iscrivere neo-immatricolati per l'a.a. 2020/2021 (che avevano superato il test per l'anno 2020/2021) al secondo anno di corso, evidentemente in ragione della valutazione della carriera pregressa di ciascuno. L'Università La Sapienza ha – per quanto di interesse – iscritto uno studente neo immatricolato al terzo anno di corso (anche di tale dato viene fornita prova a mezzo di stralcio della graduatoria nazionale e di foto della schermata dell'area personale del portale dell'Università la Sapienza dello studente in questione), proprio come si chiede che provveda l'Università Tor Vergata con la Sig.ra Vetere.

Istanza cautelare

La fondatezza delle sù esposte censure giustifica la richiesta di adozione di ogni opportuna misura cautelare, segnatamente nella forma della **ammissione con riserva di parte ricorrente al terzo anno** del corso in questione.

Sul punto è bene precisare che la ricorrente:

- ha visto convalidarsi, da parte della Commissione Didattica, nella medesima seduta di cui al verbale qui impugnato, la frequenza presso l'Università Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio" di due esami del secondo anno, il cui esame potrebbe essere sostenuto ad aprile 2021 in occasione dell'appello straordinario;
- ha già frequentato – tramite la piattaforma TEAMS che ne ha registrato la presenza - le lezioni del

terzo anno del corso tenutesi nel primo semestre senza alcun disagio manifestato dall'Università resistente: il dato, per un verso, prova che l'ammissione con riserva del ricorrente non procurerebbe alcun disagio organizzativo all'Ateneo, per altro verso, consente di ponderare il gravissimo danno che la ricorrente subirebbe ove non potesse sostenere gli esami dei corsi così frequentati.

Quanto al *periculum in mora*, invero, la gravità ed irreparabilità del danno risiede proprio nella circostanza in base alla quale parte ricorrente, a seguito dell'illegittima condotta dell'amministrazione, rischia, non solo di non poter sostenere gli ultimi esami del secondo anno (le cui frequenza presso altro Ateneo, è bene ripeterlo, è stata anche convalidata) e di partecipare alle prime sessioni di esami relativi alle materie del terzo anno, ma anche di dover trascorrere **DUE INTERI ANNI ACCADEMICI** senza frequentare lezioni e senza poter sostenere esami.

Pertanto, ove non venga alla stessa garantita un'adeguata tutela cautelare, segnatamente nei termini suddetti, il decorso del tempo necessario per la trattazione del giudizio all'udienza che sarà fissata per l'esame del ricorso nel merito certamente produrrà importanti effetti dannosi sulla carriera universitaria e lavorativa futura dell'istante.

Scrupolo difensivo impone di ricordare che codesto On.le TAR, per fattispecie del tutto analoghe a quella per cui è causa, con l'ordinanza n. 601/2020 e con l'ordinanza n. 651/2020, ha accolto la tutela cautelare invocata, sia valutando positivamente la sussistenza di un irreparabile *periculum in mora* ("la mancata iscrizione al secondo anno, comporta l'impossibilità di sostenere esami per l'a.a. 2019/2020, vanificando il percorso formativo già svolto al primo anno di corso, sebbene presso altra università"), sia – e soprattutto – apprezzando il *fumus boni iuris* delle censure formulate ("il ricorso sembra sostenuto da sufficiente *fumus boni iuris*, sotto il profilo della mancata valutazione del profilo curriculare della ricorrente la quale, dopo aver sostenuto la prova selettiva presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, collocandosi utilmente tra i vincitori nella graduatoria nazionale al posto, all'atto dell'immatricolazione aveva fornito all'ateneo intimato elementi sufficienti per valutare, ai sensi del D.M. del 28.03.2019 n. 277 allegato n. 2 punto 11 [il bando relativo al precedente anno accademico, ndr], la possibilità di ottenere l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, avendo già sostenuto gli esami del primo anno presso l'Università,?").

Tra i precedenti afferenti a fattispecie simile può menzionarsi anche l'ordinanza numero 473 del 2019 del TAR Piemonte che ha accolto analoga istanza cautelare disponendo l'immediata ammissione con riserva **ed in sovrannumero** rispetto agli iscritti, sottolineando in particolare che "*l'accoglimento della domanda cautelare non è idonea pregiudicare nel diritto alla formazione degli altri studenti iscritti nella complessiva organizzazione del corso di laurea a numero chiuso*".

AVV. MARIA LUISA AVELLIS
Patrocinante in Cassazione
Via 95° Reggimento Fanteria n. 9 - 73100 - LECCE
Tel. 0832245033 - fax. 0832247893 - Cell. 3347038110

Infine, è appena il caso di rilevare la rispondenza all'interesse pubblico – tanto evidente nel delicatissimo momento storico che stiamo vivendo (in ragione della gravissima emergenza sanitaria mondiale dovuta al diffondersi del virus Covid19) – nel consentire a studenti meritevoli (che tale meritevolezza hanno dimostrato sostenendo con tempestività gli esami del primo biennio del Corso di Medicina e Chirurgia presso un ateneo privato) di continuare gli studi senza soluzione di continuità dopo aver superato il test di ingresso per l'accesso ad un ateneo pubblico.

L'esiguità del numero di medici, che oggi è percepita come una grave problematica nazionale, davvero non consente, in scienza e coscienza, di ostacolare il percorso di studi di uno studente in medicina brillante e volenteroso.

Per tutti i suoi esposti motivi

Si chiede

Voglia l'On.le Tribunale Amministrativo adito, previa adozione di ogni opportuna misura cautelare, accogliere il presente ricorso.

Con vittoria di spese, onorari di giudizio e diritto alla restituzione del contributo unificato.

Ai sensi del DPR 115/2002, si dichiara che la presente controversia sconta un contributo unificato pari ad € 650,00 e che lo stesso sarà corrisposto come per legge.

Lecce, 29.01.2021

Avv. Maria Luisa Avellis